

IN BREVE

1. Decreto "Sostegni-ter", previsti nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi
2. Bonus edilizi, vietate le cessioni dei crediti successive alla prima
3. Proroga all'8 febbraio per l'invio al STS delle spese sanitarie del II semestre 2021
4. Il nuovo canale per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura
5. Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza
6. Fattura elettronica non ancora obbligatoria per i forfettari
7. La tassazione della cessione dei beni strumentali
8. Ammortamento in 50 anni per marchi e avviamenti rivalutati
9. Il nuovo modello di cartella di pagamento
10. Imposte e agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa: nuova guida dell'Agenzia Entrate
11. Assegno unico per i figli a carico: la domanda da presentare all'INPS

APPROFONDIMENTI

- A. I nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi previsti dal Decreto "Sostegni-ter"
- B. I requisiti per l'ingresso e la permanenza nel regime forfetario

IN BREVE

1. Decreto "Sostegni-ter", previsti nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4

Il 27 gennaio 2022 è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto "Sostegni-ter" (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie disposizioni, prevede ulteriori misure fiscali e aiuti **per i settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati**. I settori interessati sono, in particolare:

- parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
- commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
- turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
- discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
- spettacolo, cinema e audiovisivo;
- sport.

È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il **"Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio"**, con una dotazione di 200 milioni per il 2022. Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che hanno subito una **riduzione del fatturato nel 2021** nei termini indicati dall'art. 2 del D.L. n. 4/2022 **e svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO** indicati nella stessa norma.

Vedi l'Approfondimento

2. Bonus edilizi, vietate le cessioni dei crediti successive alla prima

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 28

Al fine di contrastare le frodi nell'utilizzo dell'agevolazione, l'art. 28 del decreto "Sostegni-ter" ha **modificato la disciplina per la cessione del credito d'imposta o sconto in fattura** relativamente ai bonus edilizi (art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020), vietando le cessioni successive alla prima. In pratica, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:

1. per uno **sconto sul corrispettivo** dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma **"senza facoltà di successiva cessione"**;
2. per la **cessione di un credito d'imposta** di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma **"senza facoltà di successiva cessione"**.

La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 122, comma 1, del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (tax credit locazioni commerciali, bonus botteghe e negozi, credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e quello per la sanificazione e l'acquisto di Dpi).

In via transitoria, la norma dispone che i crediti che **alla data del 7 febbraio 2022** sono stati precedentemente oggetto di una delle predette opzioni possono costituire oggetto esclusivamente di una **ulteriore cessione** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Proroga all'8 febbraio per l'invio al STS delle spese sanitarie del II semestre 2021

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28825

Con il Provvedimento direttoriale 28 gennaio 2022, n. 28825/2022, l'Agenzia delle Entrate d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, la **proroga di 8 giorni** del termine del 31 gennaio 2022, previsto per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021. Il termine risulta di conseguenza fissato **all'8 febbraio 2022**.

4. Il nuovo canale per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 28 gennaio 2022

Il prossimo 4 febbraio 2022 sarà **aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi** alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Tramite il nuovo canale sarà possibile comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

Permane invece l'obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus.

Dal 4 febbraio 2022, inoltre, sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla richiamata Legge n. 234/2021.

5. Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza

Per l'esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfetario per il 2022 le **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente (2021):

- abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, **ragguagliati ad anno**, non superiori a **65.000 euro**;
- abbiano sostenuto **spese non superiori a 20.000 euro** per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.

Vedi l'Approfondimento

6. Fattura elettronica non ancora obbligatoria per i forfetari

Nel dicembre 2021 il Consiglio Ue, nel consentire di imporre ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato l'obbligo di fattura elettronica anche per il triennio 2022-2024, ha autorizzato il nostro Paese a estendere tale obbligo anche agli operatori che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'art. 282 della Direttiva n. 2006/112/Ce e quindi anche ai contribuenti forfetari.

Ad oggi però, né il decreto "Fiscale" (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146), né la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) e neppure il decreto "Milleproroghe" (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) hanno modificato le regole esistenti.

Pertanto, **non sono tenuti all'emissione di e-fattura mediante SdI i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" e quelli che applicano il regime forfetario.**

Si ricorda tuttavia che l'utilizzo della fatturazione elettronica per questi soggetti **può avvenire su base volontaria** e che ciò potrebbe comportare, tra gli altri, il vantaggio che, qualora si garantisca la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro, si possa beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi.

7. La tassazione della cessione dei beni strumentali

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 237

La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha stabilito che per il trasferimento di immobili strumentali nell'ambito di una cessione di azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, si pagano **le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, per un totale di 600 euro.**

Prima del 1° gennaio 2022, il valore del trasferimento dei beni immobili compresi in un contratto di cessione di azienda, o di ramo d'azienda, era gravato dalle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro cadauna e dall'imposta di registro in misura proporzionale nella misura del:

- 15% (con un minimo di 1.000 euro) se si trattava di terreni agricoli (a meno che l'acquirente non fosse un imprenditore agricolo professionale, un coltivatore diretto o soggetti equiparati);
- 9% (con un minimo di 1.000 euro) in ogni altro caso.

8. Ammortamento in 50 anni per marchi e avviamenti rivalutati

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi da 622 a 624

L'art. 1, commi 622-624, della legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha modificato (retroattivamente) il regime fiscale della rivalutazione di marchi e avviamento, prevedendo **l'innalzamento a 50 anni del periodo nel quale ammortizzare il maggior valore iscritto.**

In alternativa, si può rinunciare agli effetti della rivalutazione già effettuata, richiedendo il rimborso dell'imposta sostitutiva versata, oppure integrare il pagamento versando una maggiore imposta sostitutiva dal 9% al 13% e continuare a beneficiare dei 18 anni di ammortamento.

La norma ha carattere fiscale e pertanto, per le società di capitali, andrà coordinata con i principi contabili, anche ai fini della fiscalità differita.

9. Il nuovo modello di cartella di pagamento

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 gennaio 2022, n. 14113

Con il Provvedimento dell'Agenzia Entrate 17 gennaio 2022, n. 14113, pubblicato il 17 gennaio 2022, è stato approvato il **nuovo modello della cartella di pagamento che verrà utilizzato per la riscossione a ruolo dei carichi affidati dal 1° gennaio 2022**.

Il nuovo modello di cartella di pagamento si è reso necessario in quanto la legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234) ha modificato la disciplina dell'aggio di riscossione a partire dal 1° gennaio 2022 con **l'eliminazione della quota degli oneri a carico del debitore**.

Il debitore non sarà più tenuto al pagamento dell'aggio di riscossione determinato in misura pari al 3% delle somme iscritte a ruolo, per pagamenti effettuati entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il termine di legge. Inoltre, non è più a carico del contribuente la quota pari all'1% delle somme iscritte a ruolo prevista per le ipotesi di riscossione spontanea.

Nel nuovo modello di cartella di pagamento le somme dovute vengono riportate in due sezioni: una relativa alle somme che "Spettano all'Ente creditore", nella quale sono indicati gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e gli interessi di mora, l'altra relativa alle somme che "Spettano all'Agente della riscossione", nella quale vengono esposte le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

10. Imposte e agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa: nuova guida dell'Agenzia Entrate

L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito la nuova versione della "Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali", aggiornata a **gennaio 2022**.

Il vademecum è rivolto agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra "privati" sia a quelle tra imprese e privati.

11. Assegno unico per i figli a carico: la domanda da presentare all'INPS

D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito **per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni** (al ricorrere di determinate condizioni) e **senza limiti di età per i figli disabili**. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare **sulla base di ISEE** valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L'Assegno è stato definito **unico**, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e **universale** in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

La domanda per l'Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno **da marzo a febbraio dell'anno successivo** e può essere presentata **a partire dal 1° gennaio 2022** da uno dei due

genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati.

Per le domande presentate a **gennaio e febbraio**, l'Assegno sarà corrisposto a partire dal mese **di marzo 2022**; i relativi pagamenti saranno effettuati **dal 15 al 21 marzo 2022**.

Per le domande presentate dal **1° gennaio al 30 giugno 2022**, l'Assegno unico e universale **spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022**.

Per le domande presentate **dopo il 30 giugno**, l'Assegno decorre **dal mese successivo a quello di presentazione** ed è determinato sulla base dell'ISEE al momento della domanda.

APPROFONDIMENTI

A. I NUOVI AIUTI PER I SETTORI PIÙ COLPITI DALLA CRISI PREVISTI DAL DECRETO "SOSTEGNI-TER"

Il 27 gennaio 2022 è entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto "Sostegni-ter" (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie disposizioni, prevede ulteriori misure fiscali e aiuti **per i settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati**. I settori interessati sono, in particolare:

- parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
- commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
- turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
- discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
- spettacolo, cinema e audiovisivo;
- sport.

È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il **"Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio"**, con una dotazione di 200 milioni per il 2022.

Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che:

- nel 2019 hanno registrato un **ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro** (a tal fine rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021);
- nel 2021 hanno subito una **riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019**.

Il decreto (art. 2) specifica che la misura in esame si applica nei confronti dei soggetti che svolgono **in via prevalente** le attività di **commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99**.

Alla data di presentazione della domanda l'impresa richiedente dev'essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- avere sede legale od operativa in Italia;
- risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle attività di cui sopra;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già "in difficoltà" alla data del 31 dicembre 2019;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'istanza dovrà essere presentata al Mise entro i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento ministeriale.

Sulla base di quanto dispone il Decreto-Legge, il contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021, e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

AMMONTARE dei RICAVI 2019	MISURA del CONTRIBUTO
Fino a euro 400.000	60%
Da euro 400.000 a 1.000.000	50%
Da euro 1.000.000 a 2.000.000	40%

B. REGIME FORFETARIO: REQUISITI DI INGRESSO E PERMANENZA

Per l'esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfetario per il 2022 le **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente (2021):

- abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, **ragguagliati ad anno**, non superiori a **65.000 euro**;
- abbiano sostenuto **spese non superiori a 20.000 euro** per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

- non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d'impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un'attività agricola che rispetta i limiti previsti dall'art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all'attività commerciale (non agricola).

Per la verifica dell'eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell'anno precedente. Ad esempio:

- coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
- coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (come definito dall'art. 9 del TUIR).

Concorrono alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di **diritti di autore**, ma solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo (Circolare 9/E del 10 aprile 2019).

Il regime è applicabile anche alle **imprese familiari** e l'Agenzia Entrate ritiene che si possa estendere all'azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l'imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

Soggetti esclusi

Non possono mai avvalersi del regime forfetario:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b) i **soggetti non residenti**, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato

scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;**

d-bis) i soggetti la cui attività d'impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di **datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili)** con i quali:

- sono in corso rapporti di lavoro o
- erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta

d-ter) **i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (artt. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il**

Permanenza e cessazione dal regime

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, **si superi il limite di 65.000 euro** oppure **si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti**, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che **il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall'anno successivo** a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011 (il cosiddetto "regime dei minimi"), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d'anno.

Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all'anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l'omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell'imposta ovvero del regime contabile adottato.

Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, in occasione dell'incontro Telefisco 2019 e con la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità *ordinaria*, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati. Cordiali saluti.